

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 11 dicembre 2020, n. 987

Emergenza epidemiologica COVID 19 - Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l'assistenza alla cittadinanza e per l'esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle attività socioassistenziali.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID 19 – Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza e per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle attività socioassistenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali Welfare ed Enti Locali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20 marzo 2020, concernente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari;
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n.27, cosiddetto “Cura Italia”;
- il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge del 14 luglio 2020, n.74;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)”, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
- il DPCM 13 ottobre 2020, aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35”;
- il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparazione per

- fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- il DPCM 18 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il DPCM 24 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - il DPCM del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - le ordinanze del Presidente della Regione Lazio con le quali sono state adottate misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, da ultimo l'Ordinanza del 20 novembre 2020, n.Z00068;
 - la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 115, concernente “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 2020, n.139 “Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19” cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;

- il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, che all'articolo 22, ha destinato risorse per un importo pari ad euro 8.000.000,00 con conseguente liberazione delle risorse per l'importo corrispondente a valere sul capitolo H41704 finalizzate al sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19";
- il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i;
- la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 art.5, con la quale è stata autorizzata la creazione della società LAZIOcrea S.p.A., partecipata interamente dalla Regione Lazio ed operante nei confronti della amministrazione regionale secondo le modalità dell'in house providing;
- il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro Ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;

VISTE

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;
- la circolare del 9 novembre 2020, prot. n. 956295, e la successiva circolare del 26 novembre 2020, prot. n. 1035815 con le quali la Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica, in considerazione dell'evoluzione epidemiologica, ha disposto che le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi territoriali ambulatoriali e domiciliari sanitari e socioassistenziali sottopongano tutto il personale operante all'esecuzione del test antigenico con una cadenza non superiore ai 15 giorni, a tutela degli operatori e della popolazione dei pazienti assistiti;

PRESO ATTO dell'evolversi di una seconda ondata della diffusione della pandemia da COVID-19, dell'incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale e dell'impatto sull'economia delle famiglie, in particolare per le persone ed i nuclei più a rischio di disagio economico;

PREMESSO che la circolare n. 1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della lotta alla povertà e per la programmazione sociale: "Sistema dei servizi sociali- Emergenza Coronavirus" al paragrafo 4 ha evidenziato gli ambiti nei quali avrebbero potuto manifestarsi particolari criticità nella fase emergenziale individuando, a titolo non esaustivo, le seguenti aree di intervento:

- senza fissa dimora;
- servizi domiciliari;
- colloqui telefonici con i soggetti in carico;
- violenza domestica;

PREMESSO che gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106." sono iscritti nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore e svolgono le attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice stesso, molte delle quali costituiscono supporto

insostituibile nella gestione dei servizi pubblici essenziali nell'attuale stato di emergenza derivante dall'evolversi della situazione epidemiologia;

PRESO ATTO che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto con l'iscrizione dei soggetti interessati in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore;

CONSIDERATO CHE

- le attività svolte dagli Enti del Terzo settore costituiscono supporto insostituibile nella erogazione di servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione le cui particolari condizioni di fragilità sono estremamente acute dalla attuale condizione epidemica ed i rischi sociali e sanitari risultano essere aggravati in molti casi fino al limite della sopravvivenza stessa;
- tra le attività che necessitano di sostegno, come già previsto nella D.G.R. n. 139/2020, nelle aree di intervento sopra descritte, si individuano a titolo non esaustivo:
 - acquisto e consegna al domicilio di pasti, beni di prima necessità, farmaci, alimentari, prodotti per igiene e profilassi per persone e famiglie con fragilità sociale;
 - acquisto e distribuzione di beni di prima necessità presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o al domicilio delle persone al fine di ridurre gli spostamenti;
 - acquisto e distribuzione alle fasce più deboli della popolazione, di dispositivi di protezione individuale dal Covid19 anche per gli ospiti di case di riposo, 'dopo di noi', ed altre strutture di accoglienza;
 - acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o con consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili, rompigitto, piccola manutenzione casalinga);
 - acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza;
 - acquisto e distribuzione di abbigliamento e giochi per i bambini fino a 14 anni;

CONSIDERATO CHE

- la circolare dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 26 novembre 2020, prot. n. 1035815 ha dettato precisazioni in merito alla circolare del 9 novembre 2020, prot. n. 956295 prevedendo l'obbligo dell'esecuzione del test antigenico, con una cadenza non superiore a 15 giorni, per il personale, operante, tra l'altro, presso le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi domiciliari socioassistenziali, in quanto ritenuto personale appartenente a fascia a maggior rischio di contagio come di seguito meglio individuato:
 - operatori delle strutture residenziali;
 - operatori dei servizi domiciliari a contatto continuativo con l'utente;
 - operatori dei centri diurni che operano in presenza dell'utente;
 - servizi e associazioni operanti nelle strutture penitenziarie;
- è necessario garantire la salute e sicurezza dei lavoratori prevedendo specifiche misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;
- occorre tenere conto dei maggiori costi posti a carico dei datori di lavoro dovuti all'apprestamento delle misure di sicurezza volte a contrastare il contagio da COVID-19 per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell' in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità al d.lgs n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di società in house;

RITENUTO altresì funzionale, in ragione degli obiettivi specifici di servizio a cui sono volte le azioni regionali suindicate, demandare la loro realizzazione alla società LAZIOcrea S.p.A., nel quadro del Piano operativo annuale richiamato, assicurando, in tal modo, un coordinamento unitario, un maggior raccordo tra tutti gli interlocutori, a più livelli, e l'utenza beneficiaria, nonché un monitoraggio costante sulla loro efficacia e rispondenza alle esigenze;

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopra riportate

- di adottare, in continuità con la D.G.R. n. 139/2020, un altro Avviso pubblico per le spese sostenute dagli Enti successivamente alla data di scadenza del primo Avviso, fissata al 10 aprile 2020, per il sostegno delle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19;
- di destinare l'importo di € 6.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a sostegno delle spese di acquisto e distribuzione di beni, come sopra descritti, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19, per le spese già sostenute dal 11 aprile 2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 compresi;
- di fissare l'importo massimo finanziabile per ciascun ETS fino a euro 200.000,00;
- di stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dell'emergenza ad oggi fissata al 31 gennaio 2021, salvo ulteriore proroga e che, pertanto, per le spese sostenute gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione, che la Regione si riserva di effettuare;
- di adottare altresì apposito Avviso pubblico che prevede un rimborso nella misura dell'80% del costo unitario per le spese relative alla esecuzione del test antigenico somministrato esclusivamente agli operatori degli Enti del terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali, come individuati nella circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815 dell'unità di crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di stabilire che i soggetti appartenenti alla quattro categorie individuate dalla suddetta circolare e sopra indicati, saranno sottoposti al test antigenico due volte al mese e che, di tale esecuzione, dovrà essere fornita una autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore o suo delegato, con l'indicazione dei soggetti sottoposti al test antigenico,

nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini del tracciamento sanitario e della tracciabilità finanziaria delle spese;

- di stabilire che il citato Avviso pubblico riconoscerà le spese sostenute e non finanziate da altre risorse pubbliche o private, per l'esecuzione del test antigenico, dal 26 novembre 2020 al 31 marzo 2021 compresi, termine prorogabile con atto del Direttore regionale per l'Inclusione sociale in relazione alle risorse residue e/o all'evolversi della situazione epidemiologica;
- di destinare l'importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a rimborso dell'80% delle spese sostenute, per l'esecuzione del test antigenico per il personale impegnato nelle attività socioassistenziali di cui alla circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815, secondo le modalità definite nell'Avviso pubblico che, a seguito della presente deliberazione, verrà adottato;
- di stabilire che contestualmente alla richiesta di contributo, relativo alle spese per l'effettuazione del test antigenico, dovranno essere prodotte fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati relative alle spese di cui si richiede il riconoscimento;
- di stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro i termini indicati nell'avviso pubblico e che, pertanto, per le spese sostenute gli enti gestori dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione, che la Regione si riserva di effettuare;
- di trasferire, ai fini della predisposizione e attuazione degli Avvisi pubblici sopra citati, entro l'esercizio finanziario 2020 a LAZIOCREA S.p.A. le risorse indicate, al fine di avvalersi del supporto tecnico di detta società, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, ai sensi del POA 2020 approvato con D.G.R. n. 984/2019

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- adottare, in continuità con la D.G.R. n. 139/2020, un altro Avviso pubblico per le spese sostenute dagli Enti successivamente alla data di scadenza del primo Avviso, fissata al 10 aprile 2020, per il sostegno delle attività degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19;
- destinare l'importo di € 6.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a sostegno delle spese di acquisto e distribuzione di beni, come sopra descritti, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19, per le spese già sostenute dal 11 aprile 2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 compresi;
- fissare l'importo massimo finanziabile per ciascun ETS fino a euro 200.000,00;
- stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dell'emergenza ad oggi fissata al 31 gennaio 2021, salvo ulteriore proroga e che, pertanto, per le spese sostenute gli ETS dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione, che la Regione si riserva di effettuare;
- adottare altresì apposito Avviso pubblico che prevede un rimborso nella misura dell'80% del costo unitario per le spese relative alla esecuzione del test antigenico somministrato

esclusivamente agli operatori degli Enti del terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali, come individuati nella circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815 dell'unità di crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- stabilire che i soggetti appartenenti alla quattro categorie individuate dalla suddetta circolare e sopra indicati, saranno sottoposti al test antigenico due volte al mese e che, di tale esecuzione, dovrà essere fornita una autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente gestore o suo delegato, con l'indicazione dei soggetti sottoposti al test antigenico, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini del tracciamento sanitario e della tracciabilità finanziaria delle spese;
- stabilire che il citato Avviso pubblico riconoscerà le spese sostenute e non finanziate da altre risorse pubbliche o private, per l'esecuzione del test antigenico, dal 26 novembre 2020 al 31 marzo 2021 compresi, termine prorogabile con atto del Direttore regionale per l'Inclusione sociale in relazione alle risorse residue e/o all'evolversi della situazione epidemiologica;
- destinare l'importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a rimborso dell'80% delle spese sostenute, per l'esecuzione del test antigenico per il personale impegnato nelle attività socioassistenziali di cui alla circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815, secondo le modalità definite nell'Avviso pubblico che, a seguito della presente deliberazione, verrà adottato;
- stabilire che contestualmente alla richiesta di contributo, relativo alle spese per l'effettuazione del test antigenico, dovranno essere prodotte fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati relative alle spese di cui si richiede il riconoscimento;
- stabilire che la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro i termini indicati nell'avviso pubblico e che, pertanto, per le spese sostenute gli enti gestori dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controlli anche a campione, che la Regione si riserva di effettuare;
- trasferire, ai fini della predisposizione e attuazione degli Avvisi pubblici sopra citati, entro l'esercizio finanziario 2020 a LAZIOCREA S.p.A. le risorse indicate, al fine di avvalersi del supporto tecnico di detta società, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, ai sensi del POA 2020 approvato con D.G.R. n. 984/2019.

La Direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.lazio.it/politichesociali>